

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2002

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 13 marzo 2002, n.89**

**Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e per gli affari regionali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 luglio 2001;

Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 luglio 2001,

per la seguente considerazione:

quanto ai criteri di riparto del finanziamento, appare preferibile l'unico criterio dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'ISTAT, essendo difficile avere dati statistici attendibili relativi ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,effettuata al sensi dell'articolo 17, comma 3, con nota n. 85086/19/8/22 del 5 febbraio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Fondo per interventi in favore dei minori vittime di abusi o di sfruttamento sessuale

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono assegnate annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con il provvedimento di riparto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate per due terzi al finanziamento di progetti riconducibili a specifici programmi di prevenzione,

assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale.

3. Per l'anno 2001 dette risorse, già integrate dalle somme di cui al decreto di impegno in data 20 dicembre 2000, sono incrementate di 20 miliardi, ai sensi dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. La parte residua del fondo é destinata a programmi di recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicata é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1998, n. 185. Il testo dell'art. 17 é il seguente:

"Art. 17 (Attività di coordinamento). - 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscriverne nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo é destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
- b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di

sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 é autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle

strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.".

- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 80, comma 15, é il seguente:

"15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma

2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, é attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti.

Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.".

Note alle premesse:

- Per il testo dell'art. 80, comma 15, della citata legge n. 388 del 2000, si veda in note al titolo.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, é il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non

possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269 del 1998, si veda in note al titolo.

- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 20 é il seguente:

"Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).

-

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 é incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,

l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero

del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'art. 22 é effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilit  finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalit  e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
- b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a);
- c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalit  di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
- d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonch  modalit  per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;
- e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni

individuare dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.".

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.

- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.

- Il testo vigente dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:

"Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).

-

1. È istituito il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone, delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto

aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Il testo dell'art. 8 è il seguente:

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali,

locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

- Il testo dell'art. 600-bis del codice penale è il seguente:

"Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.".

- Il testo dell'art. 600-ter del codice penale è il seguente:

"Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma,

ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.".

- Il testo dell'art. 600-quater del codice penale é il seguente:

"Art. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto é punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.

- Il testo dell'art. 600-quinquies del codice penale é il seguente:

"Art. 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività é punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269 del 1998, si veda in note al titolo.

- Per il testo dell'art. 20 della citata legge n. 328 del 2000, si veda in note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 600-bis del codice penale, si veda in note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 600-ter del codice penale, si veda in note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 600-quater del codice penale, si veda in note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 600-quinquies del codice

penale, si veda in note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 80, comma 15, della citata legge n. 388 del 2000, si veda in note al titolo.

Art. 2.

Programmi di intervento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche alla luce di quanto previsto nel progetto-obiettivo materno-infantile adottato con decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000, in tema di maltrattamenti, di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori, sulla base delle risorse assegnate, predispongono programmi di intervento finalizzati alla realizzazione di progetti specifici concernenti:

- a) azioni di prevenzione;
- b) azioni di presa in carico;
- c) azioni formative e informative, anche rivolte alle vittime e agli autori di reato.

2. I programmi indicano in linea generale:

- a) le azioni prioritarie da promuovere da parte delle amministrazioni competenti e i risultati attesi;
- b) i soggetti responsabili dell'iniziativa e dell'attuazione degli interventi;
- c) le modalità della collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore della tutela dei minori dagli abusi, con particolare riguardo alla collaborazione tra comuni, aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile;
- d) i criteri di ripartizione del fondo sul territorio interessato e per ogni azione prioritaria;
- e) le modalità per l'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca.

3. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e sue successive modifiche, l'attività di monitoraggio dei programmi di intervento é svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le amministrazioni statali interessate e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nello svolgimento

dell'attività di monitoraggio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 451 del 1997.

Note all'art. 2:

- Il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000, recante "Adozione del progetto-obiettivo materno-infantile relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 ", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 89, supplemento ordinario.
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269 del 1998, si veda in note al titolo.
- Per il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda in note alle premesse.
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.

Art. 3.

Progetti

1. I progetti sono realizzati in ambiti territoriali che consentano l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio.
2. Le attività contenute nei progetti prevedono il coordinamento e l'intervento professionale di psicologi, l'impegno di educatori, la presenza di operatori assistenziali, di personale medico e infermieristico in relazione alle esigenze delle persone assistite.
3. Nei progetti che prevedono l'attivazione di centri di accoglienza a ciclo residenziale o diurno sono comunque assicurati gli standard di prestazioni previsti dalla legislazione nazionale e regionale per le residenze destinate ai minori.
4. Gli interventi sono gestiti da organismi pubblici

e privati che dispongano di una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela dei minori vittime di abusi. Sono da considerarsi privilegiati gli interventi attivati in collaborazione fra gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni e le organizzazioni di utilità sociale con esperienza nel settore dell'aiuto e della tutela dei minori vittime di abusi.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli organismi privati devono dimostrare di aver svolto, per almeno due anni, attività nel settore dell'assistenza ai minori, comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le aziende unità sanitarie locali e attestazione, da parte dei medesimi enti, circa la puntuale esecuzione delle convenzioni medesime. Per le attività non operanti in convenzione l'esperienza é dimostrata mediante attestazione dell'ente locale o dell'azienda unità sanitaria locale.

Art. 4.

Verifica degli interventi 1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, nonché sulla spesa sostenuta.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 marzo 2002

Il Ministro: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei  
servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio  
n. 274